



Comune di Azzanello

Provincia di Cremona

*Regolamento
Comunale sulle
unioni civili*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.03.2008.

Art. 1

1. Il Comune di Azzanello, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2. Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento delle coppie sposate e assimilate.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuali ad assicurare in ogni circostanza la parità di condizioni dei cittadini.

Art. 2

1. E' istituito presso il Comune di Azzanello il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del Codice della Privacy.
2. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente Regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti anagraficamente nel Comune di Azzanello che costituiscono una famiglia anagrafica ai sensi della Legge 24.12.1954 n. 1228 e del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, accertata in via amministrativa.

Art. 3

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 3. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 7 n. 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento dopo l'esecutività del provvedimento di adozione sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.